



COMUNE di SAN TAMMARO

PROVINCIA DI CASERTA

x Cerpriano
lusorie in Trasp. Amm.
sez. disposizioni
generali

Il piano della trasparenza del Comune di San Tammaro è contenuto nell'art. 8 del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2013 – 2015

Art. 8

Piano per la trasparenza e l'integrità

La trasparenza è riconosciuta strumento essenziale per garantire per assicurare i valori costituzionali di buon andamento ed imparzialità delle pubbliche amministrazioni così come sanciti dall'art.97 della Cost. per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e per promuovere la diffusione della cultura della legalità e della trasparenza nel settore pubblico.

Il Comune di San Tammaro adotta ogni strumento utile per garantire l'accessibilità totale, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, dell'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati della attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità.

Mediante la pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel Sito Web dell'Ente si realizza il sistema fondamentale per il Controllo a carattere sociale delle decisioni nelle materie sensibili alla corruzione e disciplinate dal presente Piano.

Per Controllo a carattere sociale è da intendere quello che si realizza esclusivamente mediante l'attuazione dell'obbligo generale di pubblicazione e che risponde a alle richieste di conoscenza e di trasparenza.

Il Responsabile del Settore Affari Generali cura la tenuta generale e l'aggiornamento del sito web e l'attuazione del piano per la trasparenza; la pubblicazione degli atti e provvedimenti è assicurata da ciascun Responsabile competente all'adozione degli stessi.

Mediante la pubblicazione sul Sito Web dell'Ente di tutti i dati, le notizie, le informazioni, gli atti ed i provvedimenti amministrativi è assicurata la trasparenza.

In special modo devono essere evidenziate:

- le informazioni relative alle attività indicate all'art. 6 del presente Piano, e per le quali risulta maggiore il rischio di corruzione;
- le informazioni relative all'accesso ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali;
- i costi di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini;
- i documenti e gli atti, in qualsiasi formato, inoltrati al Comune, che devono essere trasmessi dagli Uffici preposti al protocollo informatico, ai Responsabili delle posizioni organizzative oppure ai Responsabili dei procedimenti, possibilmente ai loro indirizzi di posta elettronica certificata (PEC);
- la corrispondenza tra gli Uffici, che deve avvenire possibilmente mediante PEC; la corrispondenza tra il Comune e il cittadino/utente avviene, se possibile, mediante PEC.

I Responsabili dei Settori rendono possibile, anche tramite personale a ciò adibito, selezionato e specificamente formato, nel rispetto della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'accesso, tramite strumenti di identificazione informatica, alle informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico

ufficio competente in ogni singola fase.

Il Comune rende noto, tramite il proprio Sito Web istituzionale, gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata:

a) dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

b) dei Dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente sensibili alla corruzione ed all'illegalità;

c) dei Responsabili Unici dei Procedimenti.

A tali indirizzi di posta elettronica certificata il cittadino può rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

Le stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012, sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.

La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi di legge, ed è comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e del codice di comportamento.. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.